



Il processo sommario di cognizione quale alternativa al rito monitorio e all'opposizione a decreto ingiuntivo

SOMMARIO

5.1 Profili generali. - 5.2 I precedenti. Il processo sommario societario. - 5.3 Caratteristiche del procedimento sommario di cognizione. - 5.4 Processo sommario e rito monitorio: differenze e peculiarità. - 5.5 Processo sommario e opposizione a decreto ingiuntivo. - 5.6 Processo sommario e opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito speciale.

5.1 Profili generali

La riforma processuale del 2009, attuata con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha portato, quale specifica novità normativa, l'introduzione del procedimento sommario di cognizione.

È stato, infatti, introdotto un nuovo capo, il III bis, all'interno del libro dedicato ai procedimenti speciali, con il quale, in soli tre articoli (702 bis, ter e quater) viene disciplinato il nuovo istituto.

Il primo dei tre articoli è dedicato alle modalità redattive della domanda introduttiva del giudizio e alla costituzione delle parti; il secondo al procedimento, mentre la terza disposizione disciplina l'impugnazione del provvedimento, che viene, in analogia a quanto previsto per la decisione resa secondo il rito ordinario, denominata «appello».

Attraverso l'utilizzo del procedimento sommario il legislatore ha inteso, in presenza di procedimenti gestibili attraverso un'istruttoria non complessa, consentire al ricorrente la **possibilità di giungere alla definizione del procedimento**, con ... **ratio del procedimento sommario**

emanazione di un provvedimento idoneo alla formazione del giudicato, in **tempi relativamente rapidi**.

Si è in dottrina precisato che i principi ispiratori del rito in parola siano da individuarsi nella «**semplificazione della sequenza processuale** tarata sul valore ponderale istruttorio della lite e, affidamento, in questa chiave, al case management giudiziale» (1).

La ratio del nuovo procedimento, peraltro, s'individua nel medesimo contesto di fondo che trapela dalla tutta normativa dalla quale il nuovo procedimento discende e che viene riassunta nella **semplificazione dei riti**, nel **contenimento delle forme di abuso del processo** ed ampliamento del ventaglio di soluzioni per il conflitto tra diritti (2).

Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili

Non va, difatti, dimenticato come l'art. 54 della medesima normativa conteneva espressa delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, nella quale si indicavano i seguenti principi e criteri direttivi

per l'esercizio della delega predetta:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, c.p.c.;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III- bis, c.p.c., come introdotto dall'art. 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, c.p.c.;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legi-

(1) PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione*, Milano, 2011, 4. Sul procedimento sommario di cognizione, si vedano, fra gli altri, gli scritti LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in www.judicium.it; OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione (primissime brevi note)*, in www.judicium.it; LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in Giur. It., 2009, 1568; PACILLI, *Brevi note sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in Riv. Trim. Dir e Proc. Civ., 2011, 929; CARRATA Le "condizioni di ammissibilità" del nuovo procedimento sommario di cognizione, in Giur. It., 2010, 726; BESSO, *Il nuovo rito ex art. 702 bis c.p.c.: tra sommarietà del procedimento e pienezza della cognizione*, in Giur. It., 2010, 722.

(2) PORRECA, op. cit., 5.

slazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, nel r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nella l. 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» (3).

L'attuazione della normativa è poi avvenuta, come noto, **D.Lgs. 150/2011** con la emanazione del D.Lgs. 150 del 1 settembre 2011.

5.2 I precedenti. Il processo sommario societario

L'attuale processo sommario di cognizione trova il suo immediato antecedente nel c.d. processo sommario societario, procedimento con vita particolarmente breve, per essere stato introdotto con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e successivamente abrogato con la legge 69/2009 (4). **D.Lgs. 5/2003: abrogazione ex L. 69/2009**

Il procedimento poteva essere fatto valere in ipotesi di controversie riconducibili a quelle individuate dall'art. 1 del citato decreto e pertanto:

- a) **rapporti societari**, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative;
- b) **trasferimento delle partecipazioni sociali**, nonchè ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- c) **patti parasociali**, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice civile, e accordi di collaborazione di cui all' articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;

(3) CAMPESE, *Il d.lg. n. 150 del 2011. La disciplina generale ed il procedimento per le controversie riguardanti gli onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali*, in Giur. Merito, 2012, 1540.

(4) Sul processo sommario societario, oltre che rinviare alla prima edizione del nostro testo, si segnalano gli scritti di CAPONI, *La tutela sommaria nel processo societario alla luce dei modelli europei*, in Foro It., 2003, V, 141; SASSANI - TISCINI, *La riforma dei procedimenti in materia di diritto societario. Il nuovo processo societario. Prima lettura del d. lgs. n. 5 del 2003*, in Giust. Civ., 2003, II, 49; BRIGUGLIO, *Il rito sommario di cognizione nel nuovo processo societario*, in Riv. Dir. Comm., 2004, 301; ABETE, *Il procedimento sommario di cognizione nel processo societario (taluni profili)*, in Dir. Fall., 2005, 925; AMBROSIO, *Luci ed ombre del procedimento sommario per le controversie societarie*, in Riv. Dir. Civ., 2005, II, 461; VOLPINO, *Cognizione e decisione nel procedimento sommario societario*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2007, 67.

- d) **rapporti in materia di intermediazione mobiliare** da chiunque gestita, **servizi e contratti di investimento**, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
- e) **materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385**, quando la relativa **controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca** ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;
- f) **credito per le opere pubbliche**.

Disciplina giuridica previgente

Il procedimento sommario poteva essere avanzato laddove, nelle materie ora riportate, il creditore vantasse il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di una cosa mobile determinata.

Il procedimento iniziava con un ricorso, da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente; il giudice statuiva in composizione monocratica.

Il giudice designato, una volta ricevuto il ricorso, fissava, a non oltre sessanta giorni, la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, da avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, doveva essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Il giudice, all'esito dell'udienza, ove ritenuti sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronunciava ordinanza immediatamente esecutiva di condanna, con contestuale condanna alle spese ex artt. 91 e ss. c.p.c.

L'**ordinanza** costituiva **titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale**.

Rimaneva sempre salva, per il giudice, ove questi avesse ritenuto che l'oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedessero una cognizione non sommaria, la trasformazione del rito, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 6 del Decreto medesimo.

L'ordinanza poteva essere impugnata davanti alla corte d'appello; laddove non impugnata la stessa conseguiva gli effetti di cui all'articolo 2909 c.c.

5.3 Caratteristiche del procedimento sommario di cognizione

Struttura del procedimento

Come rilevato, l'art. 54 della L. 69/2009, nell'introdurre il nuovo processo sommario di cognizione ha, parallelamente, disposto l'abrogazione dell'analogo procedimento disciplinato all'interno della disciplina del rito societario.

Le previsioni normative del processo sommario di cognizione appaiono, per molti versi, analoghe a quelle, appena esaminate, del procedimento sommario societario, avendo, di fatto, il legislatore mutuato lo stesso proprio da tale prima esperienza.

La struttura del procedimento appare, infatti, non dissimile.

Analoghe sono le **modalità di proposizione del ricorso**, di **fissazione dell'udienza** nonché le **modalità di costituzione del convenuto**.

Anche nel procedimento sommario, il giudice può decidere sulla base della **sommatoria istruttoria** costituita dalle **prove precostituite** ovvero dalla sommatoria istruttoria, o ancora disporre, laddove ravvisi la necessità di una più ampia disamina della fattispecie, la trasformazione del rito, con emanazione di ordinanza non impugnabile.

Anche nel caso del procedimento sommario, **il processo si conclude con l'emanazione di un'ordinanza**, appellabile, e soggetta agli **effetti preclusivi** costituiti dal **giudicato**.

Peraltro, diverse sono le differenze sotto il profilo applicativo.

In primis, debbono segnalarsi i più ampi presupposti cui può farsi ricorso al nuovo strumento processuale.

Il procedimento sommario può, infatti, essere richiesto **ogni qual volta si sia in presenza di una causa rientrante nella cognizione del Tribunale in composizione monocratica** (con esclusione, pertanto, delle sole cause nelle quali il Tribunale giudica, *ex art. 50 bis c.p.c.*, in composizione collegiale e delle cause di competenza del Giudice di Pace).

Ipotesi nelle quali può farsi ricorso al procedimento sommario

Particolarmente ampia e **deformalizzata** risulta essere **l'attività istruttoria del giudice**. **Caratteristiche procedurali**

La previsione di cui all'art. 702 *ter*, volta a disciplinare il profilo procedimentale, utilizza espressioni analoghe a quelle utilizzate dal legislatore del 1990 per disciplinare il nuovo procedimento cautelare.

In particolare, nel quinto comma della norma ora citata, è espressamente previsto che *«Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande»*.

Nessuna scansione temporale, peraltro, **è prevista con riferimento ai tempi e alle modalità di conduzione dell'udienza**.

Sotto tale profilo, più nello specifico, si osserva che nessuna scansione delle udienze viene ad essere prevista, a differenza di quel che accade nel rito civile ordinario, laddove giudici ed avvocati sono sottoposti alla osservanza di stretti termini, perentori per il foro ed ordinatori per il giudicante.

5.4 Processo sommario e rito monitorio: differenze e peculiarità

A questo punto, due sono i temi di interesse con riferimento all'argomento trattato nel presente testo, che si propone lo scopo di esaminare la disciplina normativa del procedimento per decreto ingiuntivo e della fase, eventuale, della sua opposizione.

Il primo dei suddetti temi è legato alla possibilità di far valere, attraverso lo strumento del procedimento sommario di cognizione, una pretesa analoga a quella avanzabile con il decreto ingiuntivo.

Il secondo argomento è, invece, legato alla possibilità di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, anziché con il rito ordinario, con il rito sommario di cui agli art. 702 bis e seguenti del codice.

Possibilità di far valere con il procedimento sommario di cognizione una pretesa analoga a quella avanzabile con decreto ingiuntivo

Procedendo nella trattazione del primo dei due argomenti indicati, si osserva che non v'è dubbio che al quesito predetto vada offerta soluzione positiva.

La formulazione normativa adottata è, infatti, ampia e, come tale, in grado di comprendere la domanda di condanna al pagamento di somme, ovvero alla consegna di cose, prevista dal rito monitorio.

Nella bozza definitiva del provvedimento, non è stato ripreso quanto inizialmente previsto dalla bozza Mastella che, in aderenza all'art. 19 del D.Lgs. 5/2003, limitava il provvedimento ai soli procedimenti volti ad ottenere il pagamento di una somma di denaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di una cosa mobile determinata, previsione che, peraltro, sotto il profilo che ci riguarda, anche laddove adottata, non avrebbe spostato i termini della questione.

Ne consegue, pertanto, che il creditore di una somma, per il recupero del proprio credito, può avvalersi, oltre che dello strumento del giudizio ordinario, dei due procedimenti speciali costituiti dal procedimento monitorio e da quello sommario.

Quali sono i vantaggi dell'uno o dell'altro procedimento speciale (vantaggi del procedimento ordinario non ve ne sono, quanto meno sotto il profilo della tempistica)?

L'indagine è stata particolarmente approfondita da un autore (5).

Vantaggi dei riti speciali: l'opinione della dottrina

I risultati della ricerca possono così riassumersi:

Il **procedimento sommario di cognizione** presenta, quale primo elemento distintivo, un **ambito di applica-**

zione più esteso: è, infatti, possibile ricorrere a tale procedimento per ac-

(5) SANTI DI PAOLA, op. cit., 698.

certare qualsiasi diritto di credito, purché la causa rientri nella competenza del giudice monocratico (e pertanto, non sarà possibile fare ricorso al detto procedimento ove il credito sia di importo inferiore a € 5.000).

Non è necessario che il creditore fornisca prova scritta del proprio diritto, pur rilevandosi, peraltro, che attesa la sommarietà dell'istruttoria, debba, comunque, essere fornito supporto probatorio alla propria richiesta. Sotto tale profilo, pertanto, ben può ritenersi preferibile il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., laddove il creditore sia munito di supporto probatorio non sussumibile all'interno delle previsioni di cui agli artt. 633 e seguenti del codice.

Il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., laddove si abbia la certezza che il debitore ingiunto sia intenzionato a proporre opposizione, appare inoltre preferibile, posto che lo stesso consente la valutazione delle opposizioni del debitore attraverso un procedimento sommario e rapido, con conseguente possibilità di giungere in tempi brevi ad ottenere un titolo esecutivo senza il timore di dover affrontare un successivo giudizio in caso di opposizione, attesa la notevole riduzione dei tempi processuali necessari all'accertamento del diritto ed alla condanna definitiva riconducibile al procedimento sommario, il quale non deve sottostare alle tempistiche del procedimento ordinario di cognizione.

Va parimenti rilevato come non sia infrequente, nella prassi, laddove, nel corso del giudizio ordinario il giudice si avveda della semplicità della questione sottoposta al suo giudizio ed, ancor più, della strumentalità dell'opposizione, che la decisione venga emanata attraverso lo strumento della sentenza ex art. 281sexies c.p.c.

È stato altresì rilevato che, **tra gli accertamenti che deve compiere il giudice adito con ricorso sommario di cognizione, vi sono anche quelli inerenti alla propria competenza.**

Tale preliminare accertamento, in ipotesi di dubbi sulla corretta individuazione del giudice, consente di ottenere, all'esito del procedimento, un titolo esecutivo che non rischia di essere opposto neanche per motivi esclusivamente attinenti alla competenza del giudice che l'ha emanato.

Da ultimo, si è evidenziata anche la sussistenza della **possibilità di separare il giudizio sommario di accertamento e condanna da quello su eventuali domande riconvenzionali del debitore**, possibilità che consente, nei limiti in cui è possibile una trattazione separata dei due procedimenti, di giungere in tempi brevi al procedimento di condanna.

Lo stesso autore, peraltro, pone in evidenza quali siano gli elementi che consentono di ritenere comunque preferibile fare ricorso al procedimento monitorio.

... in particolare i vantaggi del procedimento monitorio

Solo con tale procedimento, infatti, **è possibile ottenere un decreto immediatamente, seppur provvisoriamente, esecutivo**. Ne consegue che, ogni qualvolta il creditore possa vantare una delle prove di cui all'art. 642 c.p.c., ovvero sussista pericolo nel ritardo, si deve ritenere maggiormente consigliabile la strada del monitorio.

Il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. consente, infatti, di ottenere un titolo esecutivo solo al termine della fase conclusiva del giudizio, che seppur maggiormente rapida rispetto al giudizio ordinario deve pur sempre scontare una serie, seppur minima, di tempistiche, in quanto connesse alla necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio.

Il procedimento monitorio, inoltre, in ipotesi di reiezione del ricorso, ad esempio per mancata integrazione della prova nei termini concessi dal giudice ex art. 640 c.p.c., consente sempre all'istante di riproporre la domanda, attesa la mancata formazione del giudicato.

Nel caso di procedimento sommario di cognizione, viceversa, il provvedimento conclusivo del giudizio, anche se ha la forma dell'ordinanza, ha la medesima efficacia della sentenza. Pertanto, in ipotesi di reiezione del ricorso, che ben può essere disposto per mancata allegazione di evidente supporto probatorio, al ricorrente è preclusa la riproposizione della domanda, potendo solo proporre appello ex art. 702 quater c.p.c.

Il decreto ingiuntivo, inoltre, appare preferibile in considerazione della possibilità di far valere, in via ultrattiva, ex art. 653 c.p.c., gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto, seppur nei limiti della somma o della quantità ridotta in sede di sentenza, in ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione.

Da ultimo, si è evidenziato che l'ampia possibilità, consentita dall'art. 702 quater c.p.c., di presentare in appello nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, in contrasto, peraltro, con l'orientamento di recente manifestato dal legislatore in tema di rito ordinario, costituisce ulteriore elemento a supporto della già rilevata possibilità di preferire il giudizio monitorio.

A parere di chi scrive, pertanto, è condivisibile la tesi ora esposta, nel senso che si ritiene di gran lunga preferibile, laddove si possa allegare la prova scritta disciplinata di cui agli art. 633 e segg. c.p.c., la proposizione di procedimento monitorio, rispetto al rito sommario.

5.5 Processo sommario e opposizione a decreto ingiuntivo

È possibile proporre opposizione a decreto ingiuntivo con rito sommario in alternativa al rito ordinario?

Il secondo argomento, maggiormente indagato da dottrina e giurisprudenza, è legato, come già osservato, alla possibilità di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, anziché con il rito ordinario, con il rito sommario di cui

agli art. 702 bis e seguenti del codice.

In linea di massima, **non sussistono indicazioni che portino ad affermare l'incompatibilità** fra opposizione a decreto ingiuntivo e proposizione della medesima, ancorché con rito ordinario, con rito sommario di cognizione.

L'unico argomento *a contrario* potrebbe essere di natura letterale, atteso che l'art. 645 c.p.c. parla di opposizione proposta con atto di citazione (6). Si è, però, già dedotto, allorquando si è discusso in ordine alla possibilità di proporre opposizione al rito del lavoro (che si instaura a mezzo di ricorso), che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 645 c.p.c., secondo la quale «*Il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito*» porta ad escludere ogni incompatibilità.

L'abrogazione della previsione in punto dimidiazione dei termini ha, inoltre, fatto venir meno alcune delle perplessità poste, in dottrina, circa la necessità di conciliare la previsione predetta con il procedimento speciale (7). Anche sotto il profilo dei provvedimenti in punto provvisoria esecutorietà, non sembra si individuino problemi di sorta, ben potendo i medesimi (ci si riferisce ai provvedimenti previsti dagli artt. 648 e 649 c.p.c.), essere discussi in sede di prima udienza.

In dottrina, peraltro, sono stati sottoposti a disamina alcuni problemi che potrebbero sorgere dalla proposizione dell'opposizione a mezzo procedimento sommario.

Opinione della dottrina: problemi applicativi

La prima questione concerne l'individuazione della sorte del decreto ingiuntivo emanato laddove il giudice ritenga inammissibile l'opposizione proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

... qual è la sorte del decreto ingiuntivo se il giudice ritiene inammissibile l'opposizione proposta ex art. 702 bis c.p.c.?

Si è, infatti, sottolineato il **rischio che il giudice, ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione così proposta, provveda, con ordinanza, alla declaratoria di inammissibilità, con conseguente passaggio in giudicato del decreto** (8).

La dottrina più recente ritiene, peraltro, che il rischio possa essere superato laddove il giudice faccia corretta applicazione delle previsioni in punto procedimento sommario (9).

Si osserva, infatti, che l'art. 702 ter c.p.c., al suo secondo comma, prevede che l'inammissibilità possa essere pronunciata, con ordinanza non impugnabile.

(6) *A contrario*, circa la non azionabilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo attraverso il procedimento sommario si segnala l'opinione di VIOLA, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione: quando si può instaurare?* In *www.filodiritto.it*.

(7) Le perplessità erano state segnalate da ACIERNO, *Il nuovo procedimento sommario: prime questioni applicative*, in *Corr. Giur.*, 2010, 504.

(8) ACIERNO, *op. cit.*, 504.

(9) PORRECA, *op. cit.*, 100.

bile, dal giudice, laddove questo rilevi che la domanda non rientri tra quelle indicate nell'articolo 702 bis.

Posto che la domanda di opposizione a decreto, ancorché proposta con ricorso sommario anziché con citazione, rientra pur sempre nelle controversie cui è possibile fare ricorso al procedimento speciale, si ritiene che il giudice non possa in alcun modo emanare declaratoria di inammissibilità, essendo consentito allo stesso, ove ritenga che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria, di procedere, sempre con ordinanza non impugnabile, alla fissazione dell'udienza di cui all'articolo 183, con applicazione delle disposizioni del libro II.

... **individuazione del termine entro il quale proporre l'opposizione** Altra tematica sottoposta ad indagine dalla dottrina attiene alla individuazione del termine entro il quale proporre l'opposizione.

È noto che questa deve essere proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto monitorio.

Nell'opposizione a mezzo giudizio ordinario, nei 40 giorni, pertanto, l'opponente-ingiunto è tenuto a notificare al ricorrente il proprio atto di opposizione; **quando può dirsi rispettato il termine dei 40 giorni nel caso in cui l'opposizione venga promossa con ricorso ex art. 702 bis? Può ritenersi rispettato detto termine qualora nei 40 giorni si depositi il ricorso?**

A parere di chi scrive, pur in assenza di giurisprudenza di merito a conferma, ben possono essere applicate, in via analogica, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in punto tempestività del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo emanato in materia di crediti di lavoro ovvero di canoni locatizi.

Ne consegue che **il ricorso dovrà considerarsi tempestivo laddove questo venga depositato, nei 40 giorni dall'opposizione**, presso la cancelleria del giudice adito.

Segnaliamo, peraltro, problemi che potrebbero crearsi attraverso il mancato coordinamento della norma con le previsioni di cui all'art. 645 c.p.c., nella parte in cui prevede che l'ufficiale giudiziario notifichi al cancelliere avviso di opposizione.

Nelle materie soggette a rito ordinario, nel quale il cancelliere è tenuto a prendere atto della mancata notifica dell'opposizione, potrebbe verificarsi, ai fini della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., che questi si limiti a comunicare la mancata notifica, non procedendo, cioè, all'ulteriore compito della verifica dell'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con conseguente apposizione erronea di clausola di esecutorietà da parte del giudice.

5.6 Processo sommario e opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito speciale

L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto crediti derivanti da rapporti di lavoro ovvero da rapporti individuati dall'art. 409 c.p.c., deve essere proposta, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 645, co. 2, c.p.c., secondo le forme ordinarie e, pertanto, per quel che qui interessa, secondo il rito del lavoro previsto negli artt. 409 ss.

Analoga opposizione deve essere svolta in ambito locativo, rinviando la previsione di cui all'art. 447bis c.p.c. alle previsioni indicate dal legislatore del 1973 in ambito lavoristico.

Come si coordinano tali norme con la proposizione dell'opposizione attraverso il procedimento di cui all'art. 702 bis c.p.c.?

Detto in altri termini, è possibile proporre opposizione a decreto ingiuntivo emanato in siffatte materie con ricorso per procedimento sommario anziché con ricorso ex art. 414 o 447 bis c.p.c.?

La risposta a tale quesito non può prescindere dall'indagine, svolta da dottrina e giurisprudenza (allo stato esclusivamente di merito) volta ad indagare la possibilità di poter procedere all'utilizzo del procedimento per ricorso sommario nelle materie siffatte.

Si segnala fin da ora, un certo iato fra orientamenti dottrinali e primi arresti giurisprudenziali.

È possibile proporre opposizione a decreto ingiuntivo con procedimento sommario in alternativa al ricorso ex artt. 414 o 447 bis c.p.c.?

La dottrina appare, infatti, prevalentemente, **orientata in senso negativo**, laddove pone in luce le peculiarità del rito speciale lavoristico e le incompatibilità sia di tipo strutturale, sia di natura lessicale, con le previsioni normative di recente introduzione.

... opinione della dottrina: sfavorevole

La giurisprudenza di merito, quanto meno quella fino ad oggi edita, **sembra**, al contrario, **pronunciarsi in senso favorevole** all'applicabilità del rito sommario.

... opinione della giurisprudenza di merito: favorevole

In particolare, a favore della tesi positiva, depongono i seguenti argomenti:

- 1) il procedimento sommario di cognizione è a carattere generale, potendo essere adottato in qualsiasi processo, di competenza del Tribunale monocratico, ed il giudice del lavoro e quello delle locazioni sono tali;
- 2) il processo del lavoro, introdotto con ricorso, appare compatibile con altro procedimento, qual è il sommario, introducibile con ricorso;

3) in entrambi i casi si tratta di procedimenti idonei alla instaurazione di un processo snello e deformalizzato (10).

Maggiormente condivisibili appaiono, ad avviso di chi scrive, le argomentazioni offerte dalla tesi negativa, la quale evidenzia, sotto il profilo letterale, che l'art. 702 ter c.p.c. espressamente rinvia alla fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., nell'ipotesi in cui il giudice ritenga che il procedimento non possa essere trattato con le forme semplificate, così riconducendo la causa sui binari del giudizio ordinario, mentre non è menzionata la corrispondente udienza ex art. 420 del codice di procedura civile (11). La medesima tesi dà altresì risalto alla circostanza secondo la quale il rito del lavoro richiede il tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 410 c.p.c., diversamente da quel che avviene nel procedimento sommario di cognizione, così delineando strutture diverse (12).

Sotto tale aspetto, peraltro, ogni questione risulta superata a seguito dell'eliminazione della obbligatorio della conciliazione.

Sotto il profilo sistematico, peraltro, appaiono ancor più evidenti le incongruenze circa l'utilizzo del rito sommario nei confronti di tali procedimenti. Si rileva, infatti, che il procedimento sommario, non a caso introducibile con ricorso, risulta dettato, in particolare con riferimento ai termini a comparire ed alle preclusioni afferenti le allegazioni, anche in via di eccezione, e chiamate di terzi, sulla falsariga di quello del lavoro.

Sotto tale aspetto, pertanto, nessuna maggiore snellezza risulta possedere l'uno o l'altro rito rispetto al suo «antagonista».

Sotto altro profilo, si sottolinea, però, che nei processi soggetti al rito del lavoro sono individuabili anche specifiche preclusioni istruttorie che maturano sin dalla costituzione in giudizio delle parti (artt. 414, 416 in correlazione con l'art. 420 c.p.c.), preclusioni, al contrario, non riscontrabili nel procedimento sommario di cognizione, nel quale le deduzioni istruttorie e la produzione documentale possono avvenire sino alla prima udienza, posto che, in quel momento, dovendo il giudice decidere la compatibilità della lite con l'istruttoria deformalizzata, non possono che scattare preclusioni implicite. Ciò comporta, pertanto, che il rito sommario si presti non ad un'accelerazione, ma ad una **diluizione della sequenza processuale** (13).

Si evidenzia, altresì, come potrebbe costituire una potenziale diluizione il modulo decisionale di prime cure, che consente l'emanazione di ordinanza riservata e ciò rispetto alla decisione offerta dall'art. 429 c.p.c. che impone

(10) Condividono la tesi favorevole i seguenti autori: OLIVIERI, *Il procedimento sommario di cognizione (primissime brevi note)*, in *Judicium.it*, 2009; PIRRO, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Napoli, 2009.

(11) PORRECA, *Procedimento sommario di cognizione e rito del lavoro: profili d'incompatibilità strutturale e funzionale in materia locatizia*, in *Giust. civ.* 2011, 11, 2721.

(12) VIOLA, op. cit.; PORRECA, op. ult. Cit., 2722.

(13) PORRECA, op. ult. Cit., 2722, il quale, a sua volta, riprende l'opinione di TALLARO, *Rito sommario e controversie locatizie: osservazioni da parte dell'utente del servizio giustizia*, in *Giur. merito*, 2011, 1250 ss.

la motivazione contestuale, salvo differimento per la particolare complessità della lite, nonché nel rito del lavoro, l'esecutività in favore del lavoratore del mero dispositivo ex art. 431, co. 2, c.p.c.

Analogamente, l'apertura ai nova istruttori in appello prevista dall'art. 702 quater c.p.c., di cui si è già detto, appaiono ulteriori elementi che non consentono di conciliare fra loro i due riti.

La ritenuta, quanto meno da gran parte della dottrina, inapplicabilità del procedimento sommario alle controversie che, come quelle del lavoro e locatizie, già posseggono un proprio rito speciale, consente di poter dare risposta negativa al quesito che ci siamo posti all'inizio del nostro paragrafo, relativo alla possibilità di utilizzare il rito sommario per tale genere di opposizione. Vedremo quale sarà, nel prossimo futuro, l'opinione della giurisprudenza di merito.

Al momento, si segnalano solo alcuni arresti, i quali si sono pronunciati, come già osservato, in senso favorevole alla compatibilità.

È stato, dunque, affermato che: «**Il procedimento sommario di cognizione è esperibile anche nelle cause soggette al rito locatizio**, con possibilità di provvedimento immediato sulla base delle risultanze documentali, e mutamento del rito per l'esame delle questioni meritevoli di più articolata istruttoria (fattispecie in tema di affitto d'azienda)» (14).

Ancora: «Laddove l'inoperatività del rito sommario non sia stata espressamente prevista dalla legge, è più razionale ritenere che la valutazione della compatibilità tra rito sommario, rito speciale e materia trattata sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale valuta l'ammissibilità del rito in base ai principi dettati dall'ordinamento giuridico ed alla *ratio* della riforma legislativa, consistente nel proclamato intento di generalizzare l'applicazione del rito sommario ad ogni controversia monocratica ad istruttoria non complessa. Applicando gli esposti principi alla fattispecie in esame, si desume l'ammissibilità del rito ex art. 702 bis c.p.c. ss., in quanto la controversia, pur essendo assoggettata ad un rito speciale, non rientra tra le eccezionali ipotesi di esclusione individuate dal codice di rito ed è giustificata dalla non complessità della causa» (15).

(14) Trib. Latina, 3-3-2011, in Giust. Civ., 2011, 2721.

(15) Trib. Sulmona, 6-10-2010, in Giur. merito 2011, 5, 1246, con nota di TALLARO, *Rito sommario e controversie locatizie: osservazioni dalla parte dell'utente del servizio giustizia*.